

**CORTE di APPELLO di BARI**

## SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati

Filippo Labellarte

presidente

Luciano Guaglione

consigliere

Paolo Rizzi

consigliere, relatore

riunita in camera di consiglio;

visti gli atti del giudizio di appello avverso la sentenza n. 856/19 del 5 aprile 2019 emessa dal Tribunale di Trani, introdotto da [REDACTED];

ritenuto indispensabile disporre una consulenza tecnica di ufficio per la quale si formulano sin d'ora i seguenti quesiti:

“a) verifichi il ctu il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta, ed in questo secondo caso: 1- dica se ed in qual modo abbia comportato una maggior onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, quindi, in conclusione, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice); 2. dica inoltre se ed in qual modo si produca un effetto anatocistico analogo a quello vietato dall’art. 1283 c.c., specificando se - come sostiene l’appellante - il debito residuo (che risulta a seguito del pagamento delle varie rate e sul quale si calcolano gli interessi della rata successiva) sia composto da una quota di interessi facenti parte delle rate precedenti, come tali già scaduti e pagati, di modo che la quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulti in parte costituita da interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti; 3- rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi: 3.1. in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB; 3.1. sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB; 4- determini le somme versate in eccesso rispetto al dovuto nell’una e nell’altra ipotesi;

**P.Q.M.**

dispone la rimessione della causa sul ruolo;

nomina c.t.u. il dott. Francesco Palmisano, da Bari, cui pone il quesito di cui alla parte motiva della presente ordinanza;

fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 23 giugno 2023, da tenersi secondo il modello della trattazione scritta disponendo, sin da ora, che le parti provvedano al deposito di note di trattazione da depositarsi entro le ore 9:00 del giorno di udienza;

dispone che il consulente tecnico nominato procede a rendere il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, ai sensi dell'art. 193 cpc, da depositarsi nel fascicolo telematico entro le ore 9:00 del giorno di udienza, all'esito della quale il collegio provvederà ad impartire i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Avverte, sin da ora, le parti hanno facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, istanza motivata di trattazione orale.

Si comunichi alle parti e al nominato c.t.u..

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della II sezione civile, in data 3 maggio 2023.

**IL CONSIGLIERE relatore**

Paolo RIZZI

**IL PRESIDENTE**

Filippo Labellarte